

Relazione tecnica al Decreto legge n.76/2013

Articolo 1

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

Commi da 1 a 14 - La disposizione prevede un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) vivano soli con una o più persone a carico.

L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

Nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato l'incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore.

Le assunzioni in esame devono essere effettuate entro il 30 giugno 2015.

L'incentivo in esame è riconosciuto nei limiti delle seguenti risorse trasferite al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009:

- a) 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno;
- b) 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni.

Le predette risorse sono ripartite per Regione.

La copertura delle risorse sopra indicate viene assicurata:

- per quanto attiene alla lettera a) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione;
- per quanto attiene alla lettera b) nell'ambito delle disposizioni finali di copertura del complessivo decreto in esame.

L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse.

Pertanto in termini di indebitamento netto delle PA dalle misure in esame conseguono i seguenti effetti:

(valori in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2013	2014	2015	2016	2017
Minori entrate contributive	-148	-248	-248	-150	0
Minori spese (riprogrammazione Fondo rotazione PON-PAC)	100	150	150	100	0
Effetto complessivo	-48	-98	-98	-50	0

Commi da 15 a 18 - Le disposizioni disciplinano la possibilità, a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, per le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, di prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo in esame. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute non oltre il 30 giugno 2014, tenuto conto che in ogni caso che la modulazione di tali risorse non prevede disponibilità per l'anno 2016.

La decisione regionale di attivare l'incentivo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura concessiva e del monitoraggio da parte dell'INPS.

Dalle disposizioni non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 2

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)

Commi da 1 a 4 - Le disposizioni sono dirette velocizzare l'adozione e l'operatività delle discipline relative agli aspetti formativi dell'apprendistato e dei tirocini formativi. Dalle disposizioni non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 5 - La norma è volta a prevedere le disposizioni di cui al comma 4 anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. Alle delle predette spese si provvede con la riduzione delle risorse per incarichi e

consulenze delle citate amministrazioni nel rispetto delle disposizioni a legislazione vigente in materia di spendig review.

Comma 6 - La disposizione prevede che, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge n. 92/2012, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

Dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri:

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2013	2014	2015	2016
-2	-2	-2	0

Commi da 10 a 13 - Le disposizioni intendono sostenere e incentivare le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014, tenuto conto che tali attività, finalizzate ad affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente, attraverso momenti di alternanza tra studio e lavoro, sono inclusi nei piani di studio e si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso e che il soggetto ospitante non ha l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile al tirocinante.

Il tirocinio è disciplinato, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli Atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (d.i. 25 marzo 1998, n. 142). In ogni caso, la durata massima, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili.

Obiettivo dell'intervento, che non comporta l'attribuzione obbligatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare, il cui onere sarebbe insostenibile, è quello di incentivare le predette attività prevedendo un contributo statale dell'importo massimo di 200 euro mensili, quale quota di cofinanziamento, nella misura del 50%, in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

La somma stanziata, pari a 10,6 milioni di euro può consentire il cofinanziamento di tirocini per circa 10.000 studenti, il cui numero tuttavia varia in funzione dell'entità del cofinanziamento stesso e della durata del tirocinio.

La definizione dei criteri per l'attribuzione, su base premiale, delle risorse alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati è rimessa a un decreto ministeriale. Le università provvedono poi all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base di determinati requisiti concernenti la regolarità del percorso di studi, la votazione media degli esami e le condizioni economiche dello studente, individuate attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente, con priorità per gli studenti che hanno già concluso gli esami dell'intero corso di studi.

Con la norma di cui trattasi si prevede la maggiore spesa di euro 10,6 milioni, di cui quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014.

Dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri:

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2013	2014	2015	2016
-3	-7,6	0	0

Comma 14 - La norma non comporta effetti finanziari, configurandosi quale norma meramente programmatica finalizzata a definire piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi.

Articolo 3

(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno – Carta per l'inclusione)

Comma 1- Trattasi di disposizione diretta a prevedere le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno:

a) per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

La copertura degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) complessivamente pari a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 è assicurata a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato delle predette somme derivanti dalle sopradescritte riprogrammazioni e rimodulazioni per essere riassegnate per le finalità delle medesime lettere a), b) e c).

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 2- Trattasi di disposizione diretta a prevedere la estensione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti.

La copertura degli oneri di cui al comma in esame pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 67 milioni di euro per l'anno 2015 è assicurata a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato delle predette somme derivanti dalle sopradescritte riprogrammazioni e rimodulazioni per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, a carico del quale è effettuata la sperimentazione in esame.

Articolo 4

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

Comma 1- La norma è diretta a definire le procedure necessarie a rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 e dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, ai fini della loro destinazione agli strumenti previsti dall'articoli 1, comma 12, lettera a), dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge in esame.

Comma 2 - La norma stabilisce che il processo di riprogrammazione delle risorse relative ai programmi operativi 2007/2013 sia attivato da parte delle Amministrazioni titolari degli stessi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legge, seguendo le specifiche procedure previste dalla vigente normativa comunitaria.

Relativamente alle risorse del Piano di azione Coesione, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, dovrà provvedere a determinare le occorrenti rimodulazioni per rendere disponibili tali risorse.

Solo a seguito dell'adozione dei predetti provvedimenti di riprogrammazione e rimodulazione delle risorse, potrà essere data operatività alle misure finanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, lettera a), dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge in questione.

Comma 3 - La norma attribuisce al Gruppo di Azione Coesione il compito di verificare lo stato di avanzamento dei singoli interventi al Piano di Azione Coesione, nonché di attivare eventuali ulteriori rimodulazioni che si rendessero necessarie al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse ivi destinate. Dalla disposizione, avente mero carattere procedurale, non derivano effetti finanziari negativi in quanto fa riferimento a risorse già previste a legislazione vigente che vengono riprogrammate in favore degli interventi di cui al decreto in questione.

Articolo 5

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

Commi da 1 a 4 - La disposizione è diretta a istituire una struttura di missione temporanea presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che cessa al 31 dicembre 2015, con la finalità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigente.

E’ espressamente previsto che gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione siano posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

La norma, nelle more di un riassetto complessivo della disciplina, intende garantire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 5 d.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, in applicazione dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 gennaio 2008, n. 133, un più efficace svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa. In particolare, si intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, al fine di semplificare l’acquisizione dei titoli di studio e agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.

In tal modo, nel garantire una maggiore flessibilità dell’orario annuale delle lezioni dei suddetti percorsi, gli istituti professionali rispondono in modo puntuale alle esigenze formative dei giovani e consentono un più facile accesso degli stessi al mercato del lavoro.

L’urgenza è dettata dalla necessità di consentire agli istituti professionali di utilizzare tale maggiore flessibilità già dal prossimo a.s. 2013/2014.

In particolare, è attualmente già prevista l’utilizzazione, per gli istituti professionali, di spazi di flessibilità nella misura del 25% del monte ore annuale (art. 5, co. 3, lett. c), d.P.R. n. 87/2010), ma solo per il primo biennio.

I percorsi di IeFP hanno invece durata triennale e pertanto, ai fini di un efficace raccordo con gli stessi e al fine di costruire percorsi statali che, nei primi tre anni, siano compatibili con quelli IeFP, occorre garantire la medesima flessibilità (nella misura del 25%) anche per il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali.

Ci si pone, come detto, l’obiettivo di estendere la quota di flessibilità del 25% anche al primo anno del secondo biennio del percorso quinquennale (coincidente con il terzo anno della qualifica IeFP) permettendo di configurare un compiuto percorso formativo rispondente alle necessità dello specifico settore.

Ciò si attua nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberanti di personale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita ad aumentare i margini di flessibilità in capo alle scuole nella definizione degli orari, fermo restando che detta flessibilità può essere esercitata solo laddove non comporti l'incremento dell'organico o la messa a disposizione di dipendenti già assunti.

Articolo 7

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

Commi da 1 a 4 - Trattasi di modifiche alla disciplina della legge n. 92/2012 in materia di contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro autonomo e lavoro accessorio dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene le modifiche in materia di lavoro accessorio, le stesse sono dirette a rimuovere incertezze applicative e a coordinare la relativa disciplina con le modifiche intervenute in materia.

Commi 5 e 6 - Le disposizioni sono dirette in particolare a:

- a) precisare e uniformare le scadenze temporali per l'attivazione dei fondi bilaterali per i settori non attualmente coperti dagli istituti assicurativi di tutela del posto di lavoro (cassa integrazione ordinaria e straordinaria) previsti dalla legge 92/2012, con particolare riferimento al fondo residuale che obbligatoriamente deve essere istituito per le imprese sopra 15 dipendenti in assenza di accordo tra le parti sociali;
- b) prevedere che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) sia riconosciuto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto a tali benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in caso di adesione allo schema in esame, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro non viene corrisposta la prestazione al lavoratore (il dimensionamento del beneficio economico per il datore di lavoro al 50% della prestazione mensile residua per il lavoratore garantisce gli equilibri di finanza pubblica in relazione anche ai casi in cui il lavoratore non avrebbe ricevuto la prestazione per l'intera durata residua legale) e, ovviamente, non è riconosciuta la contribuzione figurativa in presenza di contribuzione effettiva versata (a seguito dell'assunzione).

Dalle ulteriori disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 - La norma produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 1 milione di euro di minori entrate contributive su base annua.

La norma ha, infatti, effetto sull'incremento, sia pure molto limitato, della platea dei lavoratori possibili beneficiari degli incentivi all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate si è stimato che, delle circa 62.000 assunzioni incentivate a valere sulla disposizione citata, soltanto circa 60 (lo

0,1%) riguardavano lavoratori che avevano raggiunto i 24 mesi di durata grazie alla conservazione dello stato di disoccupazione. Considerando che la spesa per gli incentivi derivanti dalla L. 407/1990 ammonta a circa 1 miliardo di euro annuo, le minori entrate contributive possono essere prudenzialmente stimate in circa 1 milione di euro annui.

Per l'anno 2013 tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione le minori entrate sono valutate in 0,5 mln di euro.

In sintesi dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2013	2014	2015
-0,5	-1	-1

Articolo 8

(Banca dati politiche attive e passive)

Commi da 1 a 5 - L'articolo in questione dispone l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, della "Banca dati delle politiche attive e passive".

Dall'istituzione della banca dati in questione non conseguono oneri, atteso che essa costituisce semplicemente una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Dal punto di vista contenutistico, in particolare, confluiscono nell'ambito della banca dati in questione alcuni strumenti previgenti (la cui convergenza nell'ambito del nuovo sistema non determina oneri). Ci si riferisce, in particolare:

- alla Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- all'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105;
- alla dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Stante la clausola di invarianza finanziaria recata al comma 1 dell'articolo in questione, le convenzioni che possono essere stipulate ai sensi del comma 4 avranno necessariamente un carattere gratuito.

Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

Commi 1, da 3 a 7 e 11 - Trattasi di disposizioni a carattere procedurale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - Trattasi di disposizione diretta stabilire la rivalutazione quinquennale in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

Si prevede che le maggiorazioni derivanti dalla applicazione della disposizione in esame siano destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento alle ulteriori entrate non oggetto di riassegnazione, prudenzialmente, si ritiene di non ascrivere effetti migliorativi dei saldi di finanza pubblica in quanto le stesse potranno compiutamente essere valutate solo a consuntivo.

Comma 8 - La disposizione prevede che con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato Regioni, sia determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale ovvero a svolgere tirocini formativi. La norma è attuata senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9 - La disposizione prevede il trasferimento delle risorse che residuano dall'articolo 5 dell'OPCM 3933 riguardante le spese per l'accoglienza di minori non accompagnati al Fondo al minori non accompagnati, successivamente all'espletamento delle attività solutorie connesse agli interventi previsti dalla ordinanza citata.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi in quanto vengono utilizzate risorse già previste a legislazione vigente per finalità analoghe a quelle cui le risorse erano state destinate, non più necessarie una volta terminata la fase di verifica di eventuali pendenze, stante l'intervenuta chiusura della emergenza avvenuta ai sensi della Opcm 33/2012.

Comma 10 - Trattasi di disposizione diretta a garantire i soggetti per i quali, a seguito della dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo n. 109/2012, la stessa dichiarazione sia stata rigettata a causa di inadempienze del datore di lavoro. La disposizione precisa inoltre che nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale ipotesi, comunque, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme dovute sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e in ogni caso si procede alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione.

Dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri atteso che, comunque, il computo degli oneri connessi all'emersione di tali soggetti sono già stati computati nell'ambito del citato decreto legislativo n. 109/2012.

Comma 12 - La norma è volta a integrare l'art. 9, comma 28, del dl n. 78/2010, inserendo - tra le deroghe già operanti, per gli enti locali, rispetto al vincolo di contenimento della spesa sostenuta per varie tipologie di lavoro flessibile - anche le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali

mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La disposizione - tenuto conto che comunque non può essere superata la spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta nel 2009 e che, in ogni caso, gli enti sono soggetti al patto di stabilità interno, rispetto al quale la spesa di personale opera in termini strumentali, *ad adiuvandum* – non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 13 a 15 - Le disposizioni non comportano sostanziali effetti sul gettito. In particolare, con riguardo alla eliminazione del limite di età di 35 anni per la costituzione di SRL semplificate nei cui confronti si determinerebbe l'estensione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 3, comma 3, d.l. 1/2012 (esenzione dal diritto di bollo dell'atto costitutivo e dell'iscrizione nel registro delle imprese) si precisa che la stessa non incide in maniera significativa sul numero delle nuove SRL semplificate che si potranno costituire e iscrivere nel registro delle imprese considerata la scarsissima numerosità di tale tipologia societaria sul totale delle SRL di nuova costituzione.

Comma 16 - La disposizione interviene all'articolo 25 del DL 179/2012 in materia di start-up innovative, modificando i requisiti necessari alla definizione di start-up innovativa. In particolare:

- La soppressione della lettera a) del comma 2 semplifica la necessaria attività di controllo dei requisiti delle startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
- La modifica al comma 2 alla lettera h) punto 1) uniforma la soglia del rapporto tra spese in ricerca e sviluppo e il maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione alle norme della Commissione europea in materia di imprese innovative (art. 35 del Regolamento (CE) 800/2008).
- La modifica al comma 2 lettera h punto 2) estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale.
- La modifica al comma 2 lettera h punto 3) specifica meglio il campo di applicazione della normativa, risolvendo il dubbio interpretativo legato alla tutela del software. Un'applicazione restrittiva dei requisiti previsti comporta, di fatto, che le innovazioni di software non rientrano nel campo di innovazioni idoneo a qualificare la società come start up innovativa.

Alle start-up in esame lo stesso DL 179/2012 prevede agli articoli 26 e ss una serie di agevolazioni, anche di carattere fiscale (ad esempio esclusione dall'applicazione della normativa in materia di società di comodo; non concorrenza alla formazione del reddito delle remunerazioni con strumenti finanziari a favore dei dipendenti).

In sede di quantificazione delle disposizioni contenute nel DL 179/2012 le agevolazioni di carattere fiscale sono state valutate non puntualmente (non essendo possibile, in mancanza di dati e informazioni su tali nuovi soggetti) ma attraverso un approccio macro e secondo criteri assolutamente prudenziali.

Alla luce di quanto sopraesposto, si stima che le modifiche contenute nella disposizione in esame non comportino sostanziali effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

Commi 1 e 2 - Trattasi di disposizioni inerenti aspetti procedurali di Covip ovvero interventi di disciplina dei fondi pensioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 3 e 4 - Le disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività inerenti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge n. 663/1979, n.33/1980, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili. L'INPS provvede alle attività in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Trattasi di disposizione che razionalizza le competenze in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi (originariamente gestite dall'ex_IPSEMA) trasferendone per omogeneità di materia all'INPS.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 5 e 6 - Trattasi di disposizioni dirette a confermare per via legislativa la prassi amministrativa in relazione al riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 in ragione della considerazione solo del reddito personale e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare. L'intervento normativo si è reso necessario a seguito di contrastanti sentenze giurisdizionali al riguardo.

Comma 7 - La disposizione fa riferimento alla circostanza che con l'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati posti in capo alle regioni alcuni adempimenti in materia di riduzione dei costi della politica. Secondo il dispositivo normativo, l'adozione dei necessari atti e provvedimenti ivi previsti da parte delle regioni costituisce condizione necessaria affinché possano essere effettuati, per una quota pari all'80%, i trasferimenti erariali in loro favore. Sono fatti salvi esclusivamente i trasferimenti "destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale". Nello spirito di tale eccezione, il comma 7 estende la salvaguardia con riferimento ai trasferimenti concernenti il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze, atteso che si tratta di risorse volte a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari dei trasferimenti già fatti salvi dalla norma in parola, e tenuto conto del fatto che i succitati fondi non erano originariamente stati fatti salvi dal legislatore presumibilmente perché al momento dell'approvazione della norma non disponevano di dotazione finanziaria a legislazione vigente da trasferire alle regioni.

La stessa relazione tecnica relativa al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con specifico riferimento all'articolo 2, precisa che la disposizione, essendo volta a garantire una riduzione dei "costi della politica" nelle regioni, è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto non quantificabili.

La disposizione pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 11

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)

Comma 1 - La disposizione in esame prevede il differimento al 1° ottobre 2013 dell'incremento di un punto percentuale dell'aliquota Iva ordinaria (dal 21% al 22%) previsto a decorrere dal 1° luglio 2013 dal comma 1-ter, dell'articolo 40 del D.L. n. 98/2011.

Sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IVA	-1.059	0	0

in milioni di euro

Commi 2, 3 e 4 - L'accordo del 27 novembre 2012 tra i Ministri dell'Eurogruppo prevede gli Stati membri dell'area dell'euro trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* (SMP) dell'Eurosistema, nonché dei profitti rinvenienti dai titoli greci detenuti da alcune BCN – tra le quali la Banca d'Italia – come investimento di portafoglio (cd. “*ANFA holdings*”), come da decisione dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

Le risorse per il trasferimento di tali profitti provengono dalla retrocessione degli utili da parte delle rispettive Banche centrali nazionali (BCN) ai Governi dei paesi membri dell'area dell'euro, giacché i redditi derivanti dal portafoglio SMP delle BCN vengono redistribuiti tra le stesse in base allo schema di capitale nell'ambito del processo di ripartizione del reddito monetario.

La quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia, per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

Ai sensi della normativa che regola i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, la retrocessione al Tesoro dei profitti ottenuti sui titoli SMP e sugli ANFA holdings deve avvenire attraverso il canale della distribuzione degli utili, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di formazione del bilancio e in linea con il principio di indipendenza finanziaria sancito dal Trattato.

Tale operazione si svolge ogni anno nel mese di giugno, mentre il trasferimento alla Grecia deve avvenire entro il 1 luglio, a cominciare dal 2013.

Pertanto, in sede di distribuzione degli utili che la Banca d'Italia dovrà versare al Bilancio dello Stato, l'importo riconducibile alle predette retrocessioni sarà enucleato dall'importo complessivo, posto che esse sono confluite nel risultato di esercizio dell'Istituto. Tale quota di entrate sarà riassegnata alla spesa per provvedere al trasferimento alla Grecia.

La disposizione non genera dunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica trattandosi di un mero giro contabile, dovendosi provvedere alla restituzione dei maggiori introiti che sono derivati alla Banca d'Italia in conseguenza della detenzione dei titoli greci.

Nelle more del perfezionamento del decreto di riassegnazione degli utili versati è autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria. La disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 5 - La disposizione autorizza un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Al relativo onere, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2013, e 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del fondo speciale di conto capitale.

Comma 6 - La norma apporta una modifica dell'articolo 1, comma 171, lettera e) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che integra quanto disposto dal precedente comma 170, al fine di indicare l'effettivo importo di euro 58.017.000 dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). La differenza di euro 17.000 rispetto a quanto indicato precedentemente è ricompresa nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 170, dell'articolo 1 della Legge n. 228 del 2012 e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 7 e 8 - La proposta normativa in esame prevede l'unificazione in una sola disposizione delle agevolazioni attualmente già previste dall'articolo 12-bis del D.L. n. 74/2012 (detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi e risarcimenti a favore delle imprese danneggiate dal sisma) e dall'articolo 6-novies del D.L. n. 43/2013 (detassazione dei contributi concessi per interventi di riparazione di immobili ad uso abitativo e ad uso produttivo).

Viene altresì prevista l'estensione della detassazione a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti (pubblici o privati) ricevuti a causa dei danni subiti per il sisma del mese di maggio 2012 e non comprese nelle fattispecie già agevolate dalle norme sopra richiamate.

Con riferimento agli effetti finanziari si conferma la valutazione di assenza di effetti negativi sul gettito, già espressa in occasione delle precedenti disposizioni agevolative, in quanto considerata la straordinarietà degli eventi calamitosi, alcun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio relativamente alle fattispecie da esentare configurandosi conseguentemente una rinuncia a maggior gettito.

Commi da 9 a 11 - Le disposizioni disciplinano le attività da porre in essere per la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché in quelle colpite dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, prevedendo che i gestori dei servizi pubblici provvedano a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse. Sulla base di tale attività, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede quindi, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto l'elaborazione del piano di lavoro e lo smaltimento delle macerie miste ad amianto.

Per quanto riguarda i profili finanziari, si fa presente che la disposizione ha carattere sostanzialmente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le attività di che trattasi trovano copertura nelle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e su quelle di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 2013, che ha stanziato risorse per i primi interventi emergenziali a seguito della tromba d'aria.

Comma 12 - La norma prevede, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, la possibilità di ricorrere alla leva fiscale per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativi, rispettivamente, ai debiti commerciali ed ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

In particolare, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all'onere annuale derivante dal rimborso della suddetta anticipazione, la disposizione in esame amplia la manovrabilità in aumento rispetto all'aliquota base dell'addizionale regionale Irpef - fissata all'1,23 per cento dall'art. 28 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 - attualmente riconosciuta alle predette autonomie nella misura di 0,5 punti percentuali dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come

integrato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, innalzando tale limite massimo di intervento fino ad un punto percentuale.

Trattandosi di una facoltà riconosciuta alle suddette autonomie speciali, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Commi da 13 a 16 - Preliminarmente si rappresenta che l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 83/2012 ha disposto, a decorrere dall'anno 2013, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009 (maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nei valori rispettivamente dello 0,15% e dello 0,30%), finalizzandone il relativo gettito alla copertura del piano di rientro afferente al trasporto [ferroviario] della Regione Campania previsto al comma 5 del medesimo articolo. Ora, con le presenti disposizioni:

- si stabilisce, al **comma 13**, che la quota dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 35/2013 assegnata alla regione Campania e che rimane inutilizzata per le finalità di cui al medesimo articolo 2, sia destinata alla copertura del piano di rientro previsto dal richiamato articolo 16, comma 9, del DL 83/2012, al netto delle altre coperture già previste per il medesimo scopo (richiamate dai **commi 13 e 16**) e comunque nel limite delle disponibilità finanziarie, per il relativo ammortamento, definite dal seguente **comma 15**;
- conseguentemente, al **comma 15**, si confermano espressamente, a decorrere dal 2014, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, già previste dal richiamato DL 83/2012 a decorrere dal 2013, finalizzandone il relativo gettito prioritariamente alla copertura dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 ed in via residuale alla copertura dell'ammortamento del prestito di cui al comma 13.

In tale stato di cose, le norme in esame non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto:

- le risorse destinate alla parziale copertura del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del richiamato DL 83/2012 della Regione Campania, trovano copertura nell'ambito delle risorse già disposte in favore della Regione con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, in applicazione dell'articolo 2 del DL n. 35/2013;
- inoltre la previsione che il gettito delle maggiorazioni sopra indicate sia finalizzato nei termini sopra descritti, unitamente alla circostanza che l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13 sia concessa entro i limiti compatibili con la copertura del relativo ammortamento, costituiscono una salvaguardia in ordine alla garanzia dei saldi di finanza pubblica programmati.

Comma 17 - La norma, che si propone di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, autorizzando il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa costituisce una disposizione di carattere meramente gestionale su somme disponibili sullo stato di previsione del predetto Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'uso già destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Commi 18-20 - A legislazione vigente, la percentuale di acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata pari per l'anno 2012 al 96%, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.C.M. che ha disposto, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2011 e di 3 punti percentuali dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2012 rispetto alla percentuale ordinaria del 99%. Ai fini IRES la percentuale di acconto 2012 è stata pari al 100% mentre ai fini IRAP è in funzione della percentuale che il contribuente utilizza ai fini IIDD.

La normativa proposta dispone:

- che le percentuali di acconto IRES ed IRAP per le società di capitali e gli enti – attualmente al 100% - siano aumentate di un punto per il solo 2013;
- che le percentuali di acconto IRPEF ed IRAP degli altri contribuenti, previste al 99% per il 2013, aumentino in via definitiva al 100% a partire dal 2013.

Con riferimento agli effetti finanziari si evidenzia quanto segue.

Acconto IRPEF: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRPEF (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) risulta pari a circa 6,94 miliardi di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 8,8 miliardi ai fini IRPEF. L'acconto IRPEF versato nel 2012 da parte di tutti i sostituti di imposta (pubblici e privati) è stato pari a 1,13 miliardi di euro.

Poiché l'ammontare dei versamenti IRPEF in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 99% al 100%) di 1 punto percentuale dell'acconto a partire dall'anno 2013 determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a 175,7 milioni di euro sulla base del procedimento di seguito descritto:

$$\text{Irpef} \quad (6,94+8,8+1,13 \text{ mld.}) / 96\% / 100 = \mathbf{175,7} \text{ milioni di euro}$$

Per gli anni successivi la variazione complessiva di cassa sarà pari a zero, in quanto gli incrementi dell'acconto saranno compensati da corrispondenti riduzioni dei versamenti a saldo.

Acconto IRES: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRES (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) risulta pari a circa 10,9 miliardi di euro mentre il 1° acconto delle addizionali IRES è pari a circa 574 milioni di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 15,8 miliardi ai fini IRES ed a circa 844 milioni di euro ai fini delle addizionali IRES.

Poiché l'ammontare dei versamenti IRES in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 100% al 101%) di 1 punto percentuale dell'acconto per il solo anno 2013 determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a 267,2 milioni di euro ai fini IRES e a circa 14,2 milioni di euro ai fini delle addizionali IRES sulla base del procedimento di seguito descritto:

$$\text{Ires} \quad (10,9 \text{ mld.} + 15,8 \text{ mld.}) / 100 = \mathbf{267,2} \text{ milioni di euro}$$

$$\text{Addiz. Ires} \quad (574+844) / 100 = \mathbf{14,2} \text{ milioni di euro}$$

Per l'anno successivo (2014) l'effetto di cassa sarà rispettivamente pari a -267,2 milioni di euro ed a -14,2 milioni di euro, a causa della corrispondente riduzione dei versamenti a saldo.

Acconto IRAP: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRAP (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) da parte dei soggetti IRES risulta pari a circa 6,7 miliardi di euro mentre il 1° acconto IRAP da parte degli altri soggetti è pari a circa 1,46 miliardi di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 9,65 miliardi da parte dei soggetti IRES ed a circa 2 miliardi di euro da parte degli altri soggetti.

Poiché l'ammontare dei versamenti IRAP in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 100% al 101%) di 1 punto percentuale dell'acconto IRAP per il solo anno 2013 a carico dei soggetti IRES determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a **163,6** milioni di euro ad a circa **34,9** milioni di euro da parte degli altri soggetti sulla base del procedimento di seguito descritto:

IRAP soggetti Ires (6,71 mld.+9,65 mld.) / 100 = **163,6** milioni di euro

IRAP altri soggetti (1,46+2) / 99% / 100 = **34,9** milioni di euro

Per l'anno successivo (2014) l'effetto di cassa ai fini IRAP sarà pari a **-163,6** milioni di euro, a causa della corrispondente riduzione dei versamenti a saldo da parte dei soggetti IRES mentre per quanto riguarda l'IRAP degli altri soggetti negli anni successivi (dal 2014) la variazione complessiva di cassa sarà pari a zero, in quanto gli incrementi dell'acconto saranno compensati da corrispondenti riduzioni dei versamenti a saldo.

Nel complesso si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
Incremento 1 p.p. di acconto IRPEF dal 99% al 100% <u>a regime dal 2013</u>	175,7	0	0
Incremento 1 p.p. di acconto IRES+ADD.IRES dal 100% al 101% <u>solo per anno 2013</u>	281,4	-281,4	0
Incremento 1 p.p. di acconto IRAP da 99% al 100% per le persone fisiche e società di persone. <u>A regime dal 2013 e dal 100% e 101% per i soggetti IRES solo per anno 2013</u>	198,5	-163,6	0
Totale effetti	655,6	-445,0	0

in milioni di euro

Comma 21 - La disposizione in esame incrementa di dieci punti percentuali l'acconto, di cui all'articolo 35 del D.L. n. 46/1976 da versare, per gli anni 2013 e 2014, relativamente alle ritenute relative a interessi maturati su depositi e conti correnti bancari. Per il 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la norma produrrà effetti in occasione del versamento del secondo acconto mentre per il 2014, l'incremento sarà ripartito in parti uguali nelle due scadenze di versamento (giugno e ottobre).

Sulla base dei dati di gettito e tenuto conto delle previsioni formulate per l'anno 2013 per tale tipologia di versamento si stima un incremento dell'acconto da versare nel 2013 e 2014 pari a 209 milioni di euro, che sarà recuperato nell'anno successivo al versamento.

Tenendo conto del periodo di vigenza della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari:

2013	2014	2015	2016 e ss
+209	0	-209	0

in milioni di euro

Comma 22 - La norma in esame apporta integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assoggettare ad imposta di consumo i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, tra i quali le c.d. “sigarette elettroniche”.

La proposta normativa prevede che siano assoggettati ad imposta sia i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze sia i dispositivi che ne consentono il consumo.

La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Si stima che il mercato delle c.d. sigarette elettroniche abbia un valore complessivo di circa 200 milioni di euro annui.

E’ stimabile, pertanto, che l’assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento comporta maggiori entrate erariali di circa **117 milioni di euro su base annua**.

Pertanto, si stimano i seguenti effetti di gettito:

2013	2014	2015
0	+117	+117

in milioni di euro

Articolo 12

(Copertura finanziaria)

Comma 1- Le disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una apposita copertura, determinano complessivamente un onere pari a 1.114,5 milioni di euro per l’anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l’anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l’anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l’anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018.

Alla copertura del predetto onere è prevista la seguente modalità:

- a) per 65 milioni di euro per l’anno 2013, 77 milioni di euro per l’anno 2014 e 78 milioni di euro per l’anno 2015 mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) per 98 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), le cui risorse sono state integrate per l’anno 2013 dall’articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- c) per 864,6 milioni di euro per l’anno 2013, 117 milioni di euro per l’anno 2014, 112 milioni di euro per l’anno 2015, 51 milioni di euro per l’anno 2016 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 11, commi da 18 a 22;
- d) per 84,9 milioni di euro per l’anno 2013 e 202 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228;
- e) per 150 milioni di euro per l’anno 2014 e 120 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

- f) per 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università.
- g) per 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.